

STUDIO LEGALE

Avv. Paola Dafne Maria Cipolla

v.le Rimembranza n. 6, Saronno (VA), cap. 21047

via Vincenzo Monti n. 8, Milano (MI), cap. 20123

Tel. 02/96311441 Fax 02/96709275 Cell. 333/3900374

avv.cipollapaola@pec.it paola@avvocatocipolla.com

TRIBUNALE DI ****

ISTANZA DI OMOLOGAZIONE

Ex art. 12 d.lgs. 28/2010

*Alla Signoria Vostra Ill.mo Signor Presidente, dott. ****,*
nell'interesse di COPRICAPO PRIMO nato a *** il *** residente in ****, CAP ****,
Codice Fiscale *****

e nell'interesse di COPRICAPO SECONDO nato a ****) il ****, residente in ****,
CAP ****, **Codice Fiscale *****, rappresentati e difesi dall'avv. Cipolla Paola Dafne
Maria, *del foro di Busto*, cod fisc CPLPDF72D59L319N, presso il cui studio in
Saronno (VA), al viale Rimembranze n 6 sono elettivamente domiciliati, giusta procura
in calce del presente atto e comunque domiciliati alla pec-email utile e comunicata ai
fini del PCT paoladafnemaria.cipolla@busto.pecavvocati.it *–istanti–*

Premesso

- *che* nel procedimento di mediazione prot numero 753/'15, proposto dai qui istanti
COPRICAPO PRIMO E SECONDO nei confronti del loro fratello COPRICAPO
TERZO innanzi all'organismo di conciliazione forense ordine avvocati di Busto, è stato
raggiunto accordo fra le parti per gli effetti dell'art 12 D. Lgs 28/2010 e successive
modifiche **IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE
DA MODIFICARSI**;

- *che* **sia** il verbale, in cui è richiamato a costituire parte integrante l'allegato accordo
intervenuto fra i fratelli in mediazione, **sia** il testo degli accordi allegato sono entrambi
sottoscritti dalle parti con firma autenticata dal mediatore avv. Dotto Dotti ;

- *che* l'organismo presso cui è stato formalizzato l'accordo è regolarmente registrato
presso il Ministero della Giustizia al numero 387 del Registro degli Organismi deputati
a gestire procedimenti di mediazione ex art 3 DM n 180/2010;

- *che* l'accordo raggiunto dalle parti ex art 11 D.lgs 28/2010 e ss modifiche, rientra
nell'ambito della mediazione ex art. 2 del citato D Lgs, in quanto riguardante la materia
civile e commerciale e verte su diritti disponibili, **in particolari verte in materia
successoria e di divisione ereditaria fra coeredi.**

– *che* l'accordo di mediazione così concluso come chiaramente si evince dal testo non è contrario alle norme imperative né all'ordine pubblico;

– *che l'omologa e l'apposizione di formula esecutiva vengono richieste con la massima urgenza stante la risoluzione 8/E del 13 gennaio 2012*, la quale precisa come la rettifica e la modifica dei valori dei beni dichiarati nella denuncia di successione possa essere presentata entro il termine per la notifica dell'avviso di rettifica, **ovvero entro i 2 anni dalla presentazione della denuncia stessa**, ai sensi dell'art 27, comma 3, del TU dell'imposta di successione e donazione. **Eguale termine è stabilito anche per il “ravvedimento lungo” nell'ambito della Legge di stabilità del 2015.** La presentazione entro il 30/12/2016 della modifica della dichiarazione di successione ha inoltre un tenore deflattivo di futuri conflitti fra i fratelli conciliati nell'odierna mediazione.

Tanto premesso, gli istanti COPRICAPO PRIMO E SECONDO, *ut supra*, rappresentati difesi domiciliati :

CHIEDONO

alla S.v. Illustrissima di omologare il verbale di mediazione e l'accordo ad esso allegato a costituirne parte integrante, entrambi sottoscritti dalle parti in data 2/12/2015, e dal mediatore per autentica, e di dichiarare altresì l'esecutività del verbale di mediazione come pure del testo degli accordi **IN MODIFICA DELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE ERRATA ad esso allegato**, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del decr. Lgsl. 28/10 e successive modifiche, ordinando l'apposizione della formula esecutiva .

*In via istruttoria si produce a mezzo deposito: *****

Salvis Iuribus.

*****, 2/12 /2015

(Avv. Cipolla Paola Dafne Maria)